



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi erogati per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti dell'Ateneo.
2. L'Ateneo annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 2 - INIZIATIVE E SPESE FINANZIABILI

1. Le iniziative studentesche presentate debbono contenere elementi pertinenti e coerenti con la specifica realtà scientifico-culturale universitaria.
2. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
 - convegni, seminari, mostre;
 - rassegne cinematografiche a tema;
 - attività teatrali;
 - attività musicali dal vivo;
 - attività di cultura sportiva;
 - attività compatibili con la funzione di terza missione dell'Ateneo.
3. I finanziamenti concessi possono essere utilizzati esclusivamente per:
 - spese di stampa e di pubblicità;
 - spese per noleggio di attrezzature;
 - rimborsi spese per relatori e artisti;
 - spese per servizi di supporto e assistenza ad iniziative e attività che si svolgono in modalità on line;
 - ulteriori spese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo articolo 3, che ne valuta direttamente la riferibilità e la congruità con le finalità dell'iniziativa.

Art. 3 - COMMISSIONE DI ATENEO

1. La Commissione di Ateneo per le iniziative culturali degli studenti è nominata con decreto rettorale.
2. La Commissione è composta dagli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché da sette docenti di cui sei appartenenti a ciascuna Macroarea e uno con funzioni di Presidente.
3. Per il funzionamento della Commissione si applicano gli articoli da 21 a 24 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 4 - SELEZIONE ATTIVITÀ

1. La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) rilevanza culturale e sociale;
 - b) potenziale coinvolgimento di ampi interessi e di partecipazione della componente studentesca.;

c) attinenza alla realtà universitaria.

2. In relazione ai punti a) e c) di cui al comma 1 si richiede che la proposta sia valutata e sottoscritta da un docente di ruolo dell'Ateneo.

3. La Commissione, in sede di esame delle singole proposte e nel caso in cui siano presentate più proposte aventi ad oggetto la medesima tematica, può disporre l'aggregazione delle iniziative, previa consultazione dei proponenti.

Art. 5 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Il contributo può essere erogato solo per iniziative culturali che siano ideate, organizzate e gestite direttamente dagli studenti proponenti.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative culturali gli studenti proponenti possono avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo e culturale, previa e vincolante approvazione della Commissione di Ateneo.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I tempi e le modalità di presentazione dei progetti sono definiti nel bando.

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE

1. Le iniziative devono svolgersi entro un anno dalla data di erogazione del contributo.

2. L'Ateneo promuove la partecipazione alle iniziative attraverso il proprio sito web istituzionale.